

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 155 - 10311/2018**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BRANDIZZO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Considerato** che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

**Premesso** che per il Comune di Brandizzo:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G. R. n. 13-10374 del 08/09/2003;
- ha approvato tre Varianti Parziali ai sensi del 7 comma, articolo 17, L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 55 del 17/12/2007, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Con D.C.C. n. 38 del 15/09/2008 ha adottato il progetto definitivo e con

successiva D.C.C. n. 37 del 07/09/2009 l'Amministrazione ha provveduto a revocare il progetto definitivo della Variante Strutturale in oggetto;

- ha adottato con D.C.C. n. 2 del 12/03/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 3667/05/VG/cs del 21/03/2018, pervenuto in data 22/03/2018 a mezzo pec (ns prot. n. 36695), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n.VP\_008/2018)

#### **i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 6.619 abitanti nel 1971, 6.802 abitanti nel 1981, 7.051 abitanti nel 1991, 7.430 abitanti nel 2001 e 8.402 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in crescita del 21% nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 629 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 532 ettari rientrano nella Classe II<sup>^</sup> (pari a circa l'84 % della superficie comunale) e sono presenti 32 ettari di aree boscate (pari a circa il 5% della superficie comunale);
- è compreso nell'Ambito 9 di approfondimento sovracomunale "AMT – N.E.", ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del (PTC2);
- è ricompreso nella Zona Omogenea della Città Metropolitana di Torino n. 10 "Chivassese". Le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale art. 23 PTC2) e di diffusione urbana (artt. 21 e 22 del PTC2);
- sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle S.P. Provinciale n. 39, n. 220 e n. 11 (Padana Superiore)
  - è attraversato dalla autostrada A4 Torino -Milano;
  - non è attraversato da progetti di viabilità di cui alla Tav. 4,3 del PTC2
  - è attraversato da 2,6 km di piste ciclabili;
  - è attraversato dalle linee ferroviarie: Alta Velocità Torino-Milano, Regionale Torino-Milano e Sistema ferroviario metropolitano (SFM) Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Fiume Po e dalle acque pubbliche del Rio Bendola, Rio del Pertengo, Rio della Vanda, Rio di San Giovanni e dal T. Malonetto;
- tutela ambientale:
  - una piccola porzione del Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" – 10018 denominato "Confluenza Po – Orco – Malone" ricade nel

territorio comunale;

- parte del territorio comunale è compresa nell' Area Protetta Regionale Istituita denominata "Parco Fluviale del Po";
- secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 4;

**dato atto** che il Comune di Brandizzo è adeguato al P.A.I.;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Brandizzo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03//2018 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di Brandizzo, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli Elaborati tecnici e più precisamente:

- cambio di destinazione di un area urbanistica individuata come terziario/commerciale in produttiva/artigianale;
  - ripermimetrazione di aree urbanistiche rispettivamente produttive e residenziali a seguito dell'inclusione nelle medesime destinazioni delle pertinenze di ogni singola proprietà. Una di queste modifiche genera un incremento della C.I.R. di n. 2 abitanti;
- La documentazione di Variante riferisce in modo incompleto circa le problematiche di carattere idrogeologico della modifica n. 4, posta in classe di rischio "IIIb2". Inoltre, il testo delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G. è presente solo per stralci e non consente una chiara ed univoca comprensione degli interventi proposti. Si ricorda la "Prescrizione che esige attuazione" art. 17 comma 10 N.d.A. del PTC2 "sono da escludersi ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico..." e art. 17 comma 5 lettera g) LR 56/77 "varianti parziali ...non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo".**
- creazione di una nuova area destinata a verde privato strettamente legata all'area a destinazione residenziale limitrofa a seguito della realizzazione da parte di RFI del nuovo sottopasso ferroviario;
  - aggiornamento degli elaborati di P.R.G.C. a seguito dell'inserimento di due sottopassi ferroviari;
  - modifiche normative afferenti l'allineamento delle recinzioni lungo via Torino;

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 2 del 12/03/2018** di adozione della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; **contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente" **ma non contiene** "...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente

*approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;*

- **contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

**preso atto che** ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. con *“Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS”*, inoltrato anche al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto *“Soggetto con Competenze Ambientali”*, ai sensi della normativa sopracitata;

**consultato** il Servizio Viabilità 1 – Area Lavori pubblici della Città Metropolitana di Torino in data 13/04/2018;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

**vista** la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 *“Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **05/05/2018**;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ..."*;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 13/04/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di Brandizzo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., **sono formulate osservazioni**;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Brandizzo, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20 aprile 2018

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,  
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza  
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza  
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela  
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette  
(Marco Marocco)